

Ordine del Giorno

Doc. XXIV, n. 73-A

ORELLANA

Il Senato,

premessi che:

a livello globale le Imprese Multinazionali, e in questa categoria si trovano alcune delle aziende oggetto di questa relazione, si trovano ad affrontare impostazioni di carattere giuridico, sociale e normativo differenti. In questo contesto, alcune di esse possono essere tentate di eludere taluni principi e norme di comportamento adeguati, nel tentativo di ottenere un indebito vantaggio competitivo;

tuttavia, negli ultimi anni, attenzione e sensibilità sul tema della tutela ambientale e delle conseguenze sociali delle iniziative economiche sono notevolmente aumentati e, in quest'ottica, di assoluta rilevanza sono i Principi Guida su Imprese e Diritti Umani, adottati nel 2011 dal Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite (ONU), e le Linee Guida OCSE destinate alle Imprese Multinazionali;

in proposito rileva la Direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni;

tale direttiva è stata recepita dal decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 il quale, tra l'altro, prevede all'articolo 3, la dichiarazione individuale di carattere non finanziario per le imprese;

in particolare, il comma 2 del citato articolo 3 stabilisce che dichiarazione di carattere non finanziario deve necessariamente contenere aspetti come l'indicazione dell'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l'impiego di risorse idriche; l'impatto sull'ambiente nonché sulla salute e la sicurezza; il rispetto dei diritti umani e le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori;

come ricordato dal Programma di Stabilità dell'Italia, Sezione I, del Documento di Economia e Finanza 2017, il benessere di una società trae vantaggio dall'aumento del prodotto interno lordo ma non coincide con tale indicatore e, pertanto, l'introduzione degli indicatori di benessere equo e sostenibile nella programmazione economica è ormai imprescindibile. Nel tentativo di rispondere a questa esigenza il Parlamento italiano ha adottato la legge n. 163 del 2016, che all'articolo 14, prevede l'inserimento degli indicatori nel ciclo di bilancio una volta questi siano selezionati dal Comitato appositamente costituito e previo parere parlamentare;

la Risoluzione adottata dalla 10a Commissione permanente a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sui risultati delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, con particolare riferimento agli ambiti di interesse della Commissione, sia sotto il profilo settoriale, sia sotto il profilo della concorrenza, al punto e), mira subordinare la riconferma degli amministratori uscenti a un'analisi rigorosa dei risultati, che tenga in considerazione non solo i dati meramente finanziari, ma anche le ricadute in termini di occupazione, sicurezza sul lavoro e impatto ambientale;

Impegna il Governo a:

a) provvedere affinché nella dichiarazione individuale di carattere non finanziario per le imprese di cui al citato articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 siano, da parte delle aziende oggetto di questa relazione, compresi in modo dettagliato ed esaustivo tutti gli aspetti ivi indicati ovvero:

1. l'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l'impiego di risorse idriche;
2. le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera;
3. l'impatto, ove possibile sulla base di ipotesi o scenari realistici anche a medio termine, sull'ambiente nonché sulla salute e la sicurezza;
4. aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali;
5. rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori;
6. lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati

e che tali informazioni siano riferite non solo all'Italia ma anche agli altri Paesi esteri ove operano le nostre aziende;

b) considerare che il giudizio positivo sulla qualità delle informazioni prodotte riferite al punto precedente siano condizioni necessarie per la riconferma degli amministratori.

Lucio A. Oréllana